

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GAIARINE IN FESTA"

Art. 1 – Denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione "Gaiarine in Festa"
- 2) L'Associazione è apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
- 3) L'attività dell'Associazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal Codice Civile.
- 4) L'Associazione ha sede in Gaiarine, piazza V. Emanuele II n.9, presso la residenza municipale.

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

- 1) L'Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo la valorizzazione del sistema economico locale.
- 2) L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate in aderenza ai bisogni del territorio, promuovendo iniziative volte al miglioramento del welfare locale.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

- 1) L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti azioni :
 - a) attività di animazione urbana e organizzazione di eventi ;
 - b) attività di comunicazione (informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni) su media tradizionali e telematici;
 - c) concertazione con l'Amministrazione Comunale di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico urbano a valenza commerciale e turistica ;
 - d) accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, ecc.)
 - e) partecipazioni a bandi di finanziamento pubblico rivolti al commercio di vicinato, ai pubblici esercizi e artigianato
 - f) attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ferma la natura non-profit dell'Associazione.
- 2) L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 4 – Requisiti di ammissione all'Associazione

- 1) L'Associazione G.I.F. è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali.
- 2) L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di iscrizione stabilita dal Consiglio stesso. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare senza riserve il presente statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

- 1) Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci, indipendentemente se si tratta di soci fondatori o di soci la cui adesione sia avvenuta successivamente alla costituzione dell'Associazione.
- 2) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, che potrà modificare le norme stesse con decisioni assunte a maggioranza qualificata.

3) Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

Art. 6 – Esclusione del socio

- 1) Può essere escluso dall'Associazione il socio che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi associativi.
- 2) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Art. 7 – Organi associativi

- 1) Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 8 – Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione .
- 2) È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, da un delegato appartenente al Consiglio Direttivo.
- 3) È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, oppure quando il Consiglio Direttivo ne rinvenga la necessità. La convocazione è fatta mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, oppure anche in forma verbale almeno 8 giorni prima.
- 4) Le Assemblee deliberano validamente a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti;
- 5) Ciascun socio può ottenere la delega di voto in Assemblea per un massimo di due soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

- 1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto dai soci fondatori e da tre soci eletti dall'Assemblea e rimane in carica tre anni.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura e gestisce l'amministrazione dell'Associazione, redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, fissa l'importo della quota associativa annuale.

Art. 10 – Il Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, nonché davanti a tutte le autorità amministrative.
- 2) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività fino alla scadenza del mandato.

Art. 11 - Risorse economiche dell'Associazione

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :
 - 1) quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - 2) contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - 3) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge

Art. 12 – Discipline residuali

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.